

PROTOCOLLO INCLUSIONE



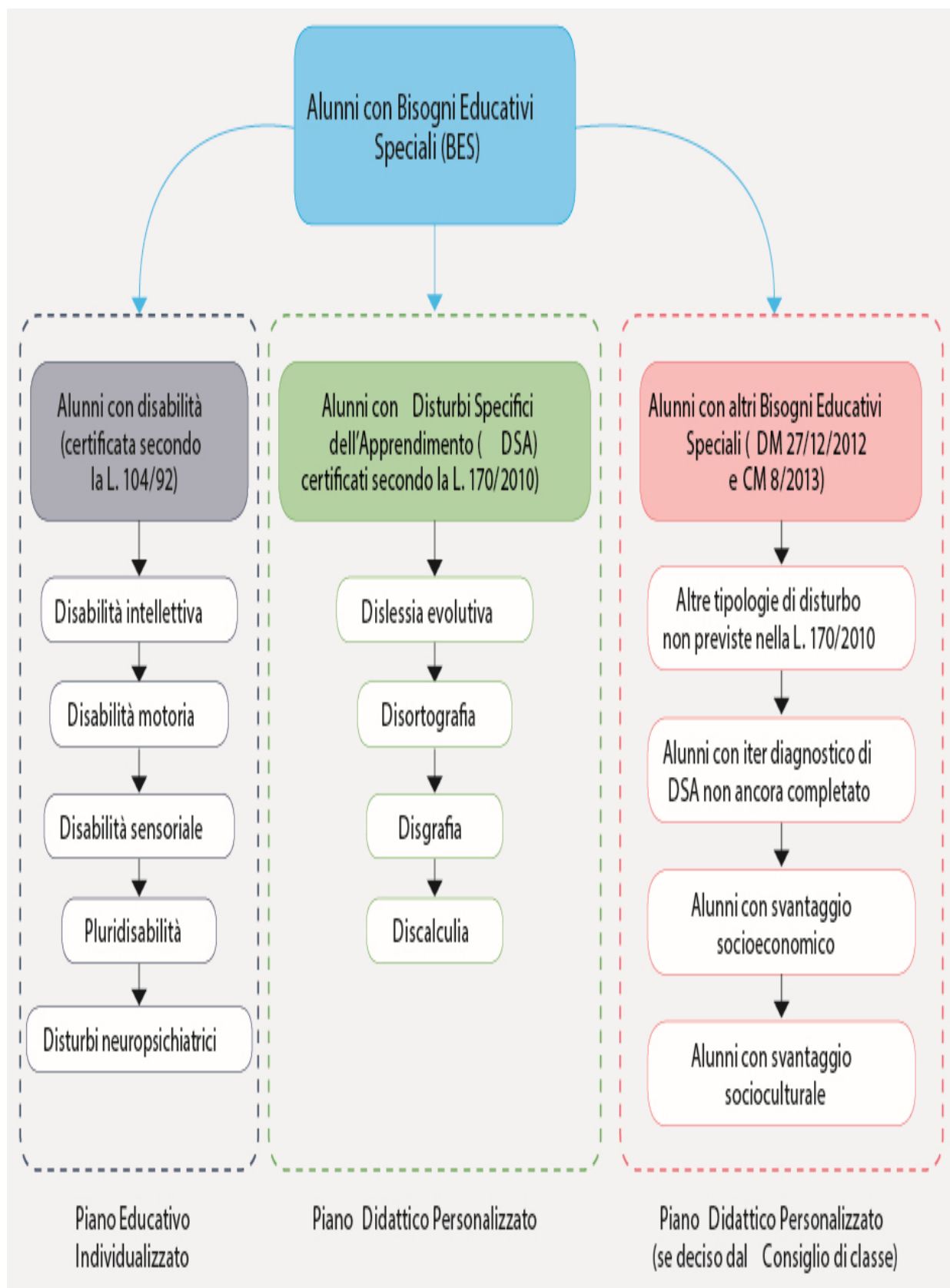
1. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012.

La direttiva afferma: *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta."*

Chi sono i Bes?





2. ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO E DIFFERENZA CON I BES

DSA:

- Disturbo specifico di lettura - **Dislessia ICD 10: F81.0**
- Disturbo specifico della compilazione - **Disortografia ICD 10: F 81.1**
- Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche - **Disgrafia ICD 10: F 81.8**
- Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - **Discalculia ICD 10: F 81.2**
- **Disturbi misti delle capacità scolastiche ICD 10: F81.3**
- **Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati** - Disturbi dell'apprendimento

non specificati (NON categorizzabile come SPECIFICO) **ICD 10: F81.9**

In tale contesto clinico si cercherà di comprendere le caratteristiche della persona (punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate ecc.), in base alle quali la scuola **dovrà** adottare le strategie didattiche opportune (inclusi, quando necessario, strumenti compensativi e dispensativi) e dovrà elaborare un piano didattico personalizzato (PDP).

BES:

Non sono una categoria diagnostica e di per sé non identificano un disturbo poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. Si tratta di una difficoltà che dà diritto a un intervento personalizzato (che può portare al PDP), ma non si tratta di un concetto clinico, **bensi pedagogico**. Qualunque studente può avere dei bes per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali.

Chi sono gli studenti con BES?

Secondo la C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:

-lo svantaggio sociale e culturale

-i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici

-le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché studenti appartenenti a culture diverse.

In seguito sono stati aggiunti, nell'area dei BES, i **gifted (dotato, eccellenza)**, cioè coloro che hanno doti intellettive superiori alla norma e che necessitano di una personalizzazione del piano didattico .

Quindi non ha senso parlare di "diagnosi BES" perché all'interno di questa categoria rientra un gruppo **fortemente eterogeneo** di persone, sia con diagnosi molto diverse fra

loro, sia senza diagnosi. A livello concettuale DSA e BES differiscono perché il primo è una categoria diagnostica mentre il secondo è una categoria "scolastica".

3. COSA FA LA SCUOLA

I DOCENTI DI CLASSE

- Curano, per gli alunni diversamente abili, la redazione del Profilo di Funzionamento (in caso di passaggio da un ordine di scuola ad un altro) e del PEI, avvalendosi della stretta collaborazione del docente di sostegno, di assistenti educatori, specialisti e famiglia. Compilano invece, per gli alunni con altri BES, il PDP, condividendolo con la famiglia che attraverso la firma del patto educativo si impegnerà a collaborare con la scuola;
- Curano la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell'alunno;
- Partecipano a corsi di formazione;
- Propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- Predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati alle esigenze di apprendimento dell'alunno;
- Analizzano i problemi e i bisogni emersi nel corso dell'anno scolastico;
- Tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati.

GLI INSEGNANTE DI SOSTEGNO:

- Assume la contitolarità e le responsabilità sull'intera classe ;
- Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutti gli alunni;
- Accoglie l'alunno disabile e i genitori dello stesso;
- Raccoglie informazioni sull'alunno disabile;
- Fornisce informazioni ai genitori sull'andamento didattico- disciplinare dello stesso ;

- Ricerca strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- Si raccorda con i docenti curricolari per gli interventi individualizzati;
- Redige e dà indicazione al team/c.d.c. per la formulazione del PEI ;
- Si occupa della continuità nel passaggio di un ordine di scuola all'altro.

IL GLO (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO)

Il Gruppo di Lavoro Operativo è un organo della scuola. Va convocato dal dirigente scolastico o da un suo delegato per ogni alunno con disabilità per definire il suo PEI(piano educativo individualizzato).

Il GLO è composto :

- dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe , ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione;
- dai genitori dell'alunno ;
- dagli specialisti che operano sul bambino/ragazzo;
- dall' educatore;
- dal referente del caso (Neuropsichiatra Asl);
- dall'assistente sociale (laddove ci fosse).

I suoi compiti sono i seguenti:

1. DEFINIRE IL PEI. Pertanto il GLO si riunisce 3 volte l'anno per approvare il piano educativo individualizzato(fine ottobre), per revisionarlo a metà anno scolastico(febbraio) e per effettuare la verifica conclusiva(fine maggio).
2. VERIFICARE IL PROCESSO DI INCLUSIONE, ossia di fatto valutare se gli interventi previsti nel PEI, sull'alunno o sul contesto, hanno prodotto i risultati attesi.
3. PROPORRE LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO.

IL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE)

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), nominato dal Dirigente scolastico è composto dai rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo: insegnanti di sostegni e curricolari, rappresentanti degli educatori, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni che collaborano con la scuola. Il GLI si impegna ad elaborare una politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione, effettuando i seguenti compiti:

- rilevazione degli alunni con BES presenti a scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere ;
- costituzione di Accordi e Intese tra istituzioni in funzione di un apprendimento organizzativo;
- raccordi con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus group per il confronto sui casi;
- rilevazione , monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione(PAI), definendo al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità , al disagio scolastico e alla promozione di un ambiente scolastico costruttivo e arricchente per tutti gli alunni, anche per coloro che non hanno bisogni educativi speciali.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIVITÀ

- - Il protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri
- - Il protocollo per l'accoglienza degli alunni adottati
- - Il protocollo per l'inclusione degli alunni con BES
- - Scheda di rilevazione degli alunni con BES
- - PDP per alunni con BES
- - PDP per alunni con DSA
- - Il PAI
- - Il PTOF

PROCEDURE: FASI E I TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES

Le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'anno scolastico successivo. Le famiglie devono registrarsi al portale del Ministero dell'Istruzione per compilare il modello di domanda di iscrizione predisposto dalla scuola. Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe. La famiglia, in caso di disabilità, dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione

attestante il Profilo di Funzionamento e l'accertamento handicap dell'INPS, direttamente alla segreteria. In caso di iscrizione al primo anno si prevede la presentazione della situazione dell'alunno disabile al referente BES, da parte della scuola di provenienza. Su richiesta della famiglia si può far visitare la scuola e far vedere ai genitori l'ambiente in cui verrà inserito l'alunno (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali).

Per l'accoglienza prima dell'inizio della scuola il team dei docenti o il docente coordinatore incontrano i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, interessi, ecc... dell'alunno.

Si programmano attività di accoglienza per la prima settimana di scuola. Tali attività sono finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno.

Successivamente vengono contattati gli operatori sanitari e costruito un primo percorso didattico (individualizzato o personalizzato).

In caso di diagnosi come DSA o di disturbi evolutivi specifici, la famiglia si impegna a far pervenire alla scuola le certificazioni e/o documentazioni degli specialisti, inviandole all'indirizzo mail toic8al00d@istruzione.it, indicando nell'oggetto: DOCUMENTAZIONE RISERVATA, CL. e PLESSO oppure consegnandole di persona. IMPORTANTE: compilare la liberatoria (presente sul sito dell'Istituto, nella tendina INCLUSIONE) per autorizzare la scuola a conoscere le informazioni presenti nella documentazione consegnata.

10 DELUCIDAZIONI

**necessarie per operare e muoversi,
da insegnante, genitore ed operatore,
richiamando i punti più salienti delle
direttive MINISTERIALI :**

1 - La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012)

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.

Il PEI:

- è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo Lavoro Operativo, formato da: dirigente scolastico, neuropsichiatra, team docenti/consiglio di classe, educatore, genitori, specialisti) ;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare cura all'indicazione dei facilitatori e delle barriere (all'apprendimento e alla socializzazione), secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.lgs. 66/2017;
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in caso di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è strumento di progettazione educativo-didattica;
- ha durata annuale riguardo agli obiettivi educativi e didattici, agli strumenti e alle strategie da adottare;
- nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e di destinazione;
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità;
- esplicita la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.
- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera **autonoma**, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative,*

avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: *“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”*
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

2 - Alcuni BES possono essere anche temporanei

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve. Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

“Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (...) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (...) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

3 - Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessita di Bisogni Educativi Speciali a scuola

La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste. La diagnosi è una dicitura sanitaria. La diagnosi può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia Evolutiva”, oppure diagnosi di “ADHD”. Quindi non esiste né la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di Bisogni Educativi Speciali.

Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui dopo della dicitura diagnostica come “Dislessia Evolutiva” appare un suggerimento come “il soggetto necessita di un BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d'intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

4 - I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

*“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi** specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”* (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA *necessitano* di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l'ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi *necessitano* di un Bisogno Educativo Speciale a scuola.

*“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana”*
(Dir. MIUR 22/12/2012).

Per una più corretta informazione potrebbe essere meglio superare denominazioni come “BES e DSA”. Si rischia che il genitore, insegnante o operatore che legge, non conoscendo la normativa, la prima cosa che si domandi è: “ma allora BES e DSA sono due cose diverse?”.

5 - Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 sui DSA.
E' obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell' ICD-10.

“E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).”
(Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E' scelta della scuola quando:
Abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.
Oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare** un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”*
(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Nei casi con Disabilità certificata ai sensi della Leg.104/92 a scuola va compilato il PEI.

6 - Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell'anno. Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.

La compilazione spetta sempre alla scuola, e questo può avvenire durante l'anno anche inoltrato.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola. Motivo per cui è sempre bene segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013)

7- Consenso Genitori: firmano PDP, ma non (ovviamente) per interventi didattici.

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013. Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. Ma, come abbiamo detto, il PDP non è necessario per tutti i BES, in molti casi la scuola può decidere di mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia. D'altro canto non c'è bisogno di alcun documento per spiegare l'utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l'apprendimento di un alunno in difficoltà.

8 - Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.

Che il PDP non si trasformi in un dovere burocratico quanto piuttosto in un'occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti. Le indicazioni operative indicano che il PDP non è un elenco di modalità dispensative/compensative e neppure delle caselline, tipo checklist, da spuntare.
Si corre il rischio di produrre un PDP più per il bisogno d'avere un documento da registrare che delle indicazioni semplici ed operative da poter adottare.

“Il Piano Didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.

(CM n°8 del 6/3/2013).

La cosa più importante per il quale sono state elaborate queste normative, facciamo corsi di formazione e per cui

siamo qui a discutere è di certo una: **applicare** il PDP in classe.

9 - BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.

La nota MIUR, in tal senso chiarisce ogni procedura, da cui riproponiamo la tabella riassuntiva:

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra Decide la scuola NO ^(b) Decide la scuola disabilità scuola PEI				
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD -Bordeline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici	SI	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

10 - Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata redigiamo il PDP

Qui il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato **subito** con la diagnosi di DSA della struttura privata in mano. Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosa perché compilata da professionisti che rispettano la Consensus Conference sui DSA. In questo modo, sia la scuola che la famiglia, può attivarsi tempestivamente per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, art 2, L. 170/10).

Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:

*“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una **diagnosi di DSA** rilasciata da una struttura **privata**, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure **previste** dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti **numerosi** segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le **tutele** cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi)*

adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonchè tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”

(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Legge 517/77
- Legge 104/92
- Legge 503/2003
- C.M. n. 24 dell'1/3/2006
- C.M. n. 2 dell'8 Gennaio 2010
- Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica (rif. Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013)
- Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l' inclusività scolastica” (Circolare ministeriale n. 8 del 2013) .
- D.lgs 66/2017 sull'Inclusione scolastica .
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
- D.lgs 96/2019 (aggiornamenti sull'Inclusione).